1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 221

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		» 46	24	13
Svizzera.		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 11 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3091 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Veduta la legge 1º maggio 1866, nº 2872;
Veduto il decreto 14 giugno 1866, nº 2968, e l'altro decreto di oggi, sulla coniazione ed emissione di venti milioni di lire in monete di bronzo da dieci centesimi;
Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. È autorizzata l'entrata straordinaria nel bilancio attivo del Ministero delle finanze pel 1866 della somma di 20 milioni di lire.
Art. 2. È autorizzata al capitolo 163 del bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1866 la spesa straordinaria di lire 9,012,000 per la fabbricazione, l'emissione e la distribuzione nelle provincie del Regno di dette nuove monete.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il numero 3151 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. La pena corporale col bastone per gli uomini e colle verghe per le donne e pei minori degli anni diciotto, comminata dai §§ 19 e 240 del Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, e dai §§ 91 e seguenti dell'ordinanza del Ministero di Vienna 16 giugno 1854, sì come pena principale, che come inasprimento di pena, è abolita.
Art. 2. Il presente decreto avrà vigore in tutte le provincie italiane liberate dal giorno della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Firenze, addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — Vedi nº 220)

Art. 43. Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.
Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.
In tutti i casi nei quali esiste un patto relativo agl'interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate.
Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.
Nelle compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'articolo 1252 del Codice civile, numero 1, e dell'articolo 1253, numeri 1 e 4.
Art. 44. Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e resultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.
Art 45. La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale.
Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.
Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle donazioni, liberalità e stipulazioni a tenore della tariffa.
Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile verificandosene la devoluzione o l'evento.
Art. 46. Se in atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.
È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.
Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute.
In questo caso oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.
Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.
Una tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto sebbene per sua natura non soggetto a registrazione e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio.
Art. 47. Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni del presente decreto, l'atto ratificato o confermato.
La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'articolo 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.
Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità.
Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, sarà dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.
Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato articolo 85 della tariffa.
Art. 48. È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.
Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

CAPO III. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.*

Art. 49. Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.
Nelle successioni fra gli ascendenti e discendenti la porzione dovuta per legittima non soggetta a tassa.
I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.
I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuta pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.
Art. 50. Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete alla amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.
Art. 51. Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nell'eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità salva la prova in contrario.
Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate.
Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili, semprechè non sieno materia nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.
Le azioni industriali o commerciali espresse nei listini di Borsa, e le rendite sul debito pubblico, saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa o cessarono di esserlo dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.
All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'articolo 18 del presente decreto, dovranno nella denunzia aggiungersi anche gli interessi che apparissero tuttora dovuti o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.
Art. 52. Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che la esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravenendo l'esigibilità, anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.
Art. 53. Per la liquidazione della tassa di trasferimento in causa di morte, dovute in ragione dei rapporti personali tra l'autore della successione e l'erede o legatario, è ammessa la deduzione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l'asse ereditario soggetto a tassa, purchè risultino da atti pubblici o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, da potersene riconoscere con esattezza il contenuto.
Le scritture private menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, e non registrate, dovranno, quando siano di data posteriore al 31 maggio 1862, essere registrate contemporaneamente alla presentazione della denuncia di successione, col pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie che fossero dovute.
Art. 54. I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.
Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.
Art. 55. Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui, e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione potranno esser fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste per la verità delle firme o da un notaio, o dal pretore, o dal sindaco locale.
Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.
Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.
Art. 56. Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.
Art. 57. La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dal presente decreto, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.*

Art. 58. Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello stato: ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.
Art. 59. Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, ed in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme resultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa; come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.
Art. 60. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.
Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.
Art. 61. La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione, è dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.
Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.
Art. 62. Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.
Art. 63. Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza, e senza riguardo alla circostanza che della sentenza venga o non richiesta copia.
Art. 64. Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II.

Della forma di registrazione, dei termini per eseguirla, delle persone obbligate e degli uffizi competenti.

CAPO I. — *Della forma della registrazione.*

Art. 65. — La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli originali o delle copie degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni del presente decreto.
Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato; il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti; il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i correspettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.
I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte le lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.
Art. 66. Debbono essere registrati sugli originali:
1º Gli atti civili tanto in forma pubblica che privata;
2º Gli atti e contratti delle amministrazioni e dei pubblici stabilimenti;
3º Gli atti giudiziari che contengono contratti di qualsivoglia natura, o alcuna delle stipulazioni specificamente designate nella parte prima della tariffa annessa al presente decreto, ovvero aggiudicazioni e trasmissioni a qualunque titolo di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni;
4º Le sentenze che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni ed azioni; quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati; le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche; le sentenze di separazione dei coniugi; le omologazioni dei concordati nei giudizi di fallimento e dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione; e le sentenze di separazione della dote dai beni del marito e del patrimonio lasciato dall'autore della successione da quello dell'erede;
5º Le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali ed ogni altra che non definisca il merito della causa, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emani dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa, civile e commerciale;
6º Gli atti giudiziali di apposizione e quelli di rimozione di sigilli, i processi verbali delle offerte reali e di deposito compilati dai cancellieri giudiziali, gl'inventari ricevuti dai medesimi cancellieri e gli atti di adozione e di emancipazione;
7º Gli atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi civili, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di mobili ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione.
L'originale dell'atto, dopo seguita la registrazione, sarà restituito al richiedente la formalità.
Se più siano gli originali degli atti privati, la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.
Art. 67. Debbono essere registrate sulle copie a forma degli articoli 3 e 4 del presente decreto le sentenze dei pretori, dei tribunali e delle Corti che definiscono il merito delle cause, quelle che definiscono le controversie insorte nei procedimenti esecutivi, i decreti e i provvedimenti che rendono esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e i provvedimenti tanto preparatori che definitivi delle Corti di cassazione.
Alle copie dei decreti di omologazione dovranno unirsi le copie autentiche delle sentenze omologate.
Dopo eseguita la registrazione, la copia sarà restituita a colui che richiese la formalità.
Art. 68. Le disposizioni del precedente articolo 66, relative agli atti civili, sono applicabili alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale.
Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.
È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.
In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale medesimo.
Art. 69. La denunzia dei contratti non ridotti in iscrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.
Sarà pure denunciata mediante dichiarazione scritta la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, o la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.
Art. 70. La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degl'immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.
La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante.
Per le rendite e per i crediti ereditarii di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate.
Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 51.
Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.
La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata.
Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta.
Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'articolo 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente art. 54.
Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.
Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarità, e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità.
Art. 71. Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie

dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

(Continua)

Con decreti di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. in data 10 agosto 1866 e sulla proposta del ministro della guerra furono fatte le disposizioni seguenti:

Il luogotenente generale cav. Alessandro Nunziante duca di Mignano venne nominato comandante di corpo d'armata. (Corpo di riserva generale dell'esercito stato istituito con altro decreto della stessa data);

Il maggior generale Ferrero cav. Maurizio Emilio, comandante la brigata Parma, venne nominato comandante la 4ª divisione presso le truppe mobilizzate.

Con R. decreto del 7 agosto 1866, vennero nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli ufiziali nel 74° battaglione di Guardia Nazionale Mobile (Pisa) qui sotto descritti, cioè:

Blanc ingegnere Luigi, maggiore;
Menicanti Clemente, capitano;
Stocchi prof. Carlo, id.;
Anselmi Tebaldo, id.;
Talinucci Basilio, id.;
Cei Antonio, luogotenente;
Giusti Elleano, id.;
Terrifini Alessandro, id.;
Bracci Cesare, id.;
Pretini Leopoldo, sottotenente;
Prati Pietro, id.;
Rossi Erasmo, id.;
Silvatici Demetrio, id.;
Bernabò Domenico, sottoten. aiutante maggiore;
Garbini Pietro, sottotenente;
Poggesi Adriano, id.;
Ridi Pietro, id.;
Ascani Ascanio, id.;
Martini dottor Adolfo, medico di battaglione.

I summentovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera ed ai vantaggi stabiliti pel rispettivo loro grado dalla Tariffa (mod. *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

La presente pubblicazione dovendosi ritenere per parte degli interessati come partecipazione ufficiale della loro nomina, dovranno conseguentemente i medesimi trovarsi pel giorno 20 agosto volgente in Pisa, luogo designato per la riunione del battaglione.

Con decreti in data 28 luglio 1866, S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., sulla proposta del ministro della marina ha fatto le seguenti disposizioni nel personale del Corpo delle capitanerie di porto:

Conrado cav. Federico, capitano di porto di 2ª classe collocato a riposo d'ufficio in conseguenza di deliberazione del Consiglio dei ministri, ed ammesso a far valere i propri titoli pel conseguimento della pensione;

Sanguineti cav. Paolo, console di marina di 1ª classe in disponibilità per soppressione di posto, nominato capitano di porto di 2ª classe;

Bracci Giuseppe, ufficiale di porto di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute debitamente constatati, colla metà dello stipendio.

Sulla proposta del ministro dell'interno, S. A. R. Eugenio Principe di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M., in udienza del giorno 28 scorso luglio, ha firmato il decreto in forza del quale Guglielmazzi avv. Antonio applicato di 4ª classe presso il Ministero dell'interno è dietro sua domanda collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Nell'esame orale sostenuto dal giovane Pasquale De Murtas nella R. Università di Sassari nel giorno 27 luglio 1866 pel conseguimento della laurea nella giurisprudenza ottenne egli i pieni voti assoluti. La Commissione esaminatrice deliberò alla unanimità che del felice risultato di siffatto esame dovesse farsi onorevole menzione mediante particolare nota nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, giusta il disposto dall'articolo 68 del regolamento universitario del 14 settembre 1862.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei Comuni, tornata del 5 agosto:

Lord Stanley legge per la seconda volta il *bill* per l'emendamento del trattato di estradizione. Le alterazioni ora proposte si fanno perchè la legge era molto leggiera e fatta per soddisfare un punto di onore de' giudici francesi. Ora quando le deposizioni per le quali si chiedeva la resa di un reo, si producevano dinanzi ai magistrati, bisognava che fossero accompagnate da un testimone per provare che erano la vera copia degli originali; ora è stato proposto che quando per l'avvenire le deposizioni portano il suggello della Corte, o sono firmate dal giudice, e contrasegnate dal ministro della giustizia sarebbero tenute per sufficienti dinanzi al magistrato come se fossero in qualunque altra delle nostre Corti di giustizia. Negò che il *bill* facilitasse l'estradizione pei reati politici, e sostenne che qualunque obiezione di questo genere era applicabile a tutti i trattati di estradizione.

Alludendo ad un emendamento suggerito da Goldsmid, si dichiarò pronto a considerare favorevolmente una clausula per escludere i delitti politici dal trattato benchè dubiti che sia impossibile di tirare una linea precisa di demarcazione.

Torrens propose il rigetto del *bill* in un lungo discorso; entrò nella questione generale di estradizione, e la denunciò come un primo passo a fare concessioni che annullerebbero il diritto d'asilo, in modo, disse l'oratore, che diverremmo il trastullo de' Governi dispotici. Insistè onde il *bill* desse sicurtà contro gli abusi, accennò al danno che si farebbe ai rei, togliendo loro la presenza di un testimone che possa essere contro esaminato sulle deposizioni, e aggiunse come un Governo estero potrebbe ingannare i nostri tribunali mandando un parte sola delle deposizioni.

Domandò come potrebbe derogare alla dignità del Governo francese di fare lo stesso di quello che noi facevamo verso di lui e che si faceva verso gli Stati Uniti.

Collier confutò alcuni errori di Torrens e sostenne che il danno era lieve e non riguardava nessuna delle sicurtà dell'atto originale. Biasimò acerbamente il sospetto delle Corti estere manifestato dagli oppositori del *bill*. O dobbiamo credere che non ci inganneranno, o, non potendo confidare in loro, dovremmo mettere da banda il trattato.

Il procuratore generale, dopo avere accennato che il *bill* non toccava niuna sicurtà reale, e che lo stesso cambiamento nel modo di provare i documenti esteri era stato fatto in altre Corti, lesse alcuni brani della corrispondenza diplomatica e di un atto del Congresso per mostrare alla Camera che anco agli Stati Uniti queste deposizioni si provavano esattamente nello stesso modo.

Mill manifestò il timore che questo *bill* potesse agevolare le false accuse per poter avere de' rei politici, come per esempio la complicità all'omicidio.

Palmer ricordò alla Camera che le deposizioni che mandammo quando facemmo la domanda al Governo francese erano solo verificate dalla firma del magistrato.

Henley sostenne il trattato, credendolo un mezzo più efficace per impedire le truffe che affidarsi al giuramento di un semplice agente.

La seconda lettura passò con 77 voti contro 14.

PRUSSIA. — Il *Pays* dà il seguente testo del discorso pronunziato all'apertura della sessione delle Camere dal presidente conte Eberhardt a Berlino:

« Accetto con riconoscenza le funzioni delle quali mi incaricate.

« Visto quanto è accaduto dopo l'ultima nostra riunione io non posso aprire le sedute della Camera che colle parole « Sia lodato Iddio! Dio! noi vi ringraziamo! »

« Io credo che voi renderete omaggio alla memoria di coloro che colla vita sul campo di battaglia, o colle loro ferite hanno suggellata la loro fedeltà al re ed alla patria.

« Ed ora, signori, cominciamo allegri e contenti il nostro lavoro con un evviva entusiastico al nostro reale capo della guerra; con un evviva entusiastico alla famiglia reale ed alla casa reale; un evviva entusiastico all'esercito valoroso e fedele.

« Dio benedica, Dio protegga il nostro re e signore, e con lui e per lui la nostra patria gloriosa.

« Evviva — evviva — evviva S. M. il re! »

— Si legge nel *Monit. du soir*:

Giusta i giornali prussiani il governo attende con molta attività alla riunione della rappresentanza nazionale degli Stati chiamati ad unirsi in confederazione colla Prussia.

La maggior parte degli Stati del nord sono già stati invitati a prepararsi per le elezioni.

Oltre ai paesi occupati, questi Stati sono i seguenti: i granducati di Sassonia-Weimar, di Mecklembourg-Schwerin e Strelitz, d'Oldenbourg; i ducati di Sassonia-Altenbourg, Sassonia-Cobourg, Brunswick; i principati di Schwartzbourg-Rudolstadt, di Reuss, ramo cadetto, Waldeck, Lippe-Detmold, Schaumbourg-Lippe, e d'Anhalt; più le tre Città Anseatiche di Brema, Lubecca ed Amburgo.

Si crede che la legge elettorale sarà basata sugli stessi principii ai quali si informava quella del 12 aprile 1849 stata adottata dal Parlamento tedesco.

Vi sarebbe un deputato per ogni cento mila abitanti al più, per ogni cinquantamila al meno.

Il totale dei deputati sarebbe di 290 a 300.

— Togliamo il seguente passo da un articolo del *Journ. des Débats* sull'avvenire della Prussia:

..... Dopo il 1848 si trovavano in Germania le stesse aspirazioni ad una coesione più forte, la stessa impazienza contro le divisioni che impedivano ogni movimento collettivo, gli stessi desiderii di una vita comune e di una organizzazione nazionale.

Si perderebbe il tempo a voler contare tutti i programmi sbucciati fuori dall' altra parte del Reno, programmi che tracciarono il progetto, il piano, il preventivo di un nuovo edifizio tedesco.

Gli stessi Governi presero parte a questo corso d'architettura così come i partiti più o meno feudali, democratici, reazionari, liberali, federativi od unitari.

Oltre il programma dell'egemonia prussiana, tre anni or sono l'Imperatore d'Austria aveva presentato in persona alla Dieta il programma dell'egemonia austriaca, ed al principio dell'affare dei Ducati si tentò di mandar ad esecuzione il programma degli Stati medi.

Tutti questi programmi avevano uno scopo comune: fare di tutta la Germania, comprese le provincie non tedesche, paesi polacchi, ungheresi, slavi, italiani che non facevano parte della vecchia Confederazione, ciò che la Prussia sta per fare della Germania settentrionale.

Ed allora cosa si sarebbe visto?

Una Germania di 75 milioni di abitanti, compatta, che si estendeva da Kiel a Trieste, padrona pel Baltico del Nord, per l'Adriatico, del Sud, assisa fra i due mari che portano l'uno in America, l'altro nell'Oriente, vicino ad essere aperto pel canale di Suez.

Stato enorme, che sarebbe diventato l'asse dell'Europa, e per conseguenza l'asse del mondo.

Per questo cosa occorreva? un accordo fra la Prussia e l'Austria a prezzo di reciproche concessioni dettate da ben inteso interesse, per la solidarietà dell'ambizione; accordo che seriamente si potè temere il giorno che si videro Prussia ed Austria mettersi unite, e confondere nella guerrra dello Schleswig le loro viste.

Questa prospettiva tanto caldeggiata dai pubblicisti tedeschi è sparita.

La Prussia avrà bel fare: dovesse pure annettersi militarmente e diplomaticamente tutte le popolazioni tedesche del nord e del mezzodì, essa non potrà mai formare uno Stato di 35 milioni al più di abitanti, chiusi fra la Francia e la Russia, fra il Reno francese, la Vistola russa, il Danubio austriaco, senza un accesso al Mediterraneo, e senza altri sbocchi marittimi che al nord, dove dividerà colla Russia l'impero del Baltico, troppo ristretto, come lo dicono i giornali russi, perchè queste due potenze possano svilupparsi senza urtarsi.

GERMANIA. — Si legge nella *Corresp. Zeit.*:

La dichiarazione fatta il 2 agosto dal Governo badese nella trentesimaottava seduta della Dieta federale in Augusta, è così concepita:

« L'inviato badese è incaricato di dichiarare a nome del Governo del Granducato, che questo Governo crede dover considerare la Confederazione tedesca come sciolta, ed estinta per la uscita della maggior parte dei suoi membri, e per la posizione politica di fatto prodotta dagli avvenimenti della guerra.

« L'inviato è incaricato di por termine colla presente dichiarazione alla sua partecipazione alla Dieta. »

TURCHIA. — Si legge nel *Moniteur du soir*:

Alcuni giornali francesi hanno approvati i movimenti stati provocati al Libano.

Per difendere gli autori di questi torbidi essi dicono che il Governo francese ha accettata la Costituzione stata data alla Montagna, ma che non la ha fatta; che il nuovo regime non concorda colle tradizioni del Libano; e che dal patriarca maronita sino al più umile montanaro, tutto ciò che rimase fedele al culto dei ricordi appartiene al partito che oggi si agita.

Senza dubbio la Costituzione del Libano non soddisfa pienamente la Francia, ma ciò non toglie che essa non sia una preziosa conquista del Governo dell'Imperatore, il quale per combinazioni essenzialmente diverse ha fatto prevalere il principio dell'unità del potere con un capo cristiano.

Le tradizioni della Montagna, che erano state rotte dall'organizzazione antecedente, sono state riannodate mercè l'attuale regolamento.

Quanto alle simpatie d'azione che gli attuali disordini incontrano presso il clero maronita, noi crediamo questa asserzione per lo meno esagerata.

In ogni caso se queste simpatie esistono realmente, esse sono in opposizione coi savi consigli che Pio IX stesso mandava l'anno scorso al patriarca, consigli che sono stati rinnovati dal delegato apostolico.

— Si legge nello stesso giornale:

Da tempo immemorabile l'isola di Chio è governata da magistrati elettivi.

Avendo alcuni abitanti, malcontenti di questi magistrati, fatto pervenire a Costantinopoli le loro lagnanze, la Porta ha mandato sul luogo un commissario; e questo intervento ha fatto temere per i privilegi dell'isola; se non che il Governo turco ha smentito ogni intenzione di volerli violare.

Giusta le sue assicurazioni egli ha soltanto in vista di rimediare agli abusi introdotti in seguito all'influenza esclusiva che hanno presa alcune famiglie, nelle cui mani si trovano oggi concentrati tutti gli affari.

Per raggiungere lo scopo che si propone, egli si limiterebbe a dare alle elezioni una base più larga.

I privilegi ai quali le popolazioni danno tanta importanza sarebbero mantenuti nella loro integrità.

AMERICA. — Si scrive al *Times* da Filadelfia, 24 luglio:

Tutto il paese si appresta con molto vigore per la gran Convenzione dei Conservatori che deve adunarsi qui nell'agosto. Si sta costruendo per sottoscrizione una grande fabbrica di legno che coprirà sei jugeri di terreno, ove terrà le sessioni la Convenzione. Potrà contenere agevolmente 15,000 persone; vi saranno 2,000 delegati delle varie organizzazioni conservatrici degli Stati Uniti. Il partito democratico della Pensilvania ha scelto già i delegati, e si dice che siano tra i più doviziosi e influenti dello Stato.

I Feniani dopo lungo spazio di quiete cominciano a venire di nuovo fuori, e lo debbono ai Radicali del Congresso che li sostengono contro il Presidente.

Giorgio Peabody ha intenzione di dare un milione di dollari ai poveri di Boston, e 50,000 ad alcuni luoghi nel Massachusets.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il municipio di Albano (Vercelli) offrì lire 200 per le famiglie povere dei contingenti e la Congregazione di carità dello stesso comune L. 100.

— La *Sentinella Bresciana* pubblica la seguente lettera, diretta al prefetto ed al sindaco di Brescia:

Este, 1 agosto 1866.

Il sindaco di Rio Maggiore faceva testè tenere a S. A. R. il Duca d'Aosta alcune casse di vino dei suoi monti, pregando l'A. S. ad accettarle come atto d'omaggio di quel comune, ammiratore della sua eroica condotta.

L'A. S. non saprebbe come meglio dimostrare la sua gratitudine per sì patriottica offerta, se non che valendosene a pro di quei generosi che, caduti feriti come lui sul campo, ebbero la bella sorte di poter essere ricoverati in codesta nobile città di Brescia, in cui anch'ella riceveva le prime cure alla sua ferita.

In esecuzione quindi degli ordini dell'A. S. e valendomi dell'opera della S. V., ho l'onore di spedirle, per mezzo dell'intendenza militare, n° 5 casse contenenti in tutto n° 125 bottiglie di vino, per essere consegnate alla città di Brescia, onde vengano distribuite ai malati e feriti dell'intiera armata che tutt'ora giacciono in codesta città; ed è espresso desiderio dell'A. S. che si sappia come tutta la riconoscenza per tale offerta debba essere riversata sul comune di Rio Maggiore, il quale col suo patriottico dono porgeva occasione al Principe di portar sollievo ai suoi camerata d'armi.

Prego la S. V. a voler gradire i sensi della distinta mia considerazione.

Il 1° aiutante di campo di S. A. R.
E. MORRA.

— I Consigli comunali di Sarego e Gambellara nel distretto di Lonigo votarono il primo la somma di lire 3,000 e il secondo lire 2,000 in offerta al Governo.

— La Società scientifico-letterario-artistica dei Nuovi Filodidaci di Firenze annunzia pel 15 agosto corrente a mezzodì una sua accademia letterario-musicale nella sala del Buonumore (via Ricasoli n° 50) a totale beneficio dei feriti in guerra.

I biglietti trovansi vendibili alla libreria Paggi in via del Proconsolo, alla libreria Bettini in piazza Santa Trinita, alla Direzione della tipografia delle Muse in via Toscanella n° 16, e alla porta della sala il dì dell'accademia al prezzo di lire 1.

— Leggesi nel *Giornale di Sicilia* in data di Palermo 5 agosto:

Un grave infortunio contristava ieri la nostra città.

Verso le 7 p. m. alle falde del Monte Pellegrino, e precisamente nella località denominata Bambino, esplodeva la polveriera di proprietà di Salvatore La Barbera del fu Pietro il quale ivi abitava colla propria famiglia composta di dieci individui.

Allo scoppio crollavano tanto la casa di questi, quanto le due limitrofe, una di proprietà di tal Sansone Pietro, carrettiere, e l'altra di certo Barcellona Mario di Gaspare; e per conseguenza miseramente perivano fra le macerie e venivano balzati lungi dalla forza della esplosione il suddetto Salvatore La Barbera e quattro di lui figlie, la moglie, un figlio maschio e la domestica. Due altri figli fortunatamente non erano in casa e furono salvi.

Rimasero altresì vittime:

1° Concetta Sansone di anni 30 e due suoi figli, uno di anni 8 e altro di mesi 13.

2° Barcellona Mario e la sua moglie Anna Battonaro.

3° e 4° Uno dei marinai superstiti della battaglia di Lissa, arrivato lo stesso giorno, ed il padre di lui.

5° Musso Gaetana, di anni 60, che si trovava in istrada.

Allo spedale furono trasportati 13 cadaveri, ma tuttavia sonvene altri fra le macerie non ancor rinvenuti.

Vennero condotti allo spedale anco quattro feriti, due dei quali questa mane perirono.

Tre bambini vennero estratti vivi, fra questi un Giuseppe Sansone di anni 8; e quantunque siano malconci, si spera salvarli.

Accorsero sul luogo il prefetto della provincia, il generale Righini comandante la divisione, il sindaco, il comandante superiore della guardia nazionale, il comandante l'arma dei RR. carabinieri e i militari dell'arma stessa, il questore, buon numero di ufficiali e di guardie di P. S., molta truppa e guardia nazionale, non che i pompieri municipali, i quali con ogni abnegazione si adoperarono a sottrarre dalle macerie i cadaveri e le persone che potevano tuttavia esser rimaste vive.

Ieri furono riprese a Cormons le trattative per la conclusione dell'armistizio fra l'Italia e l'Austria. Le trattative si sono prolungate per la difficoltà di stabilire la linea di demarcazione tra le forze rispettive delle due potenze.

Fino al momento che scriviamo non abbiamo notizia che siano ancora terminate.

Durante le trattative la sospensione d'armi s'intende prolungata.

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi

Le rappresentanze comunali di S. Margherita Ligure, Mondonio, Primeglio Schierano, Albugnano, Pietragavina, Neviglie, Volturara Appula, Villabasilica, Arezzo.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 10.

Il *Siècle* dice che la Francia, in previsione di un considerevole ingrandimento della Prussia, avrebbe aperto delle trattative col gabinetto di Berlino relativamente alle frontiere del Reno. La Prussia non credette finora di poter accogliere le proposte francesi.

Londra, 10.

Il messaggio della Regina per la proroga del Parlamento dice che il governo trovasi in amichevoli relazioni colle potenze estere. Malgrado l'interesse portato verso i principi tedeschi spodestati che sono stretti in parentela con la Casa d'Inghilterra, la Regina non è intervenuta nel conflitto perchè non vi era impegnato nè l'onore, nè l'interesse della nazione britannica. La Regina dice di sperare che le trattative avranno un felice risultato pel ristabilimento di una pace duratura.

Il messaggio ricorda la insurrezione dei Feniani, la sospensione dell' *habeas corpus* in Irlanda. Il tentativo feniano d'invadere il Canadà dimostrò la fedeltà dei Canadesi e il rispetto degli Stati Uniti d'America per i diritti internazionali e per la neutralità.

La Regina si congratula pel buon risultato del cordone transatlantico e dice di sperare che le comunicazioni telegrafiche renderanno più stretta l'amicizia fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

Parigi, 10.

Un telegramma da Berlino al *Temps* annunzia che il ceto finanziario continua ad essere agitato, e che Benedetti è partito ieri per Parigi.

Berlino, 10.

Grabow declinò la candidatura alla presidenza della Camera dei deputati. Fu eletto invece Forkenbek con 170 voti contro 136 voti dati ad Arnim.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*, con ballabili. — Il decimo dell'incasso è devoluto a favore dei feriti in guerra.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Allori e lagrime*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *La morte civile*.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli colla grandiosa pantomima intitolata: *Fra Diavolo*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 10 agosto 1866, ore 8 ant.

Il barometro continua benchè molto lievemente ad abbassare. Cielo nuvoloso. Mare mosso, e forti i venti del terzo e quarto quadrante.

La depressione è sempre grande in Inghilterra e nel settentrione d'Europa.

La stagione dura incerta e burrascosa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 10 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	ORE 3 pom.	ORE 9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751,4	mm 750,7	mm 750,4
Termometro centigrado	25,5	28,5	21,0
Umidità relativa	60,0	55,0	70,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	SO	O	O
Vento forza	quasi for.	forte	quasi for.

Temperatura { Massima + 29,3 / Minima + 19,3 }

Minima nella notte dell'11 agosto + 20,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 11 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		56 95	56 90	» »	» »	» »	» »	Livorno	8		
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % » 1 aprile		40 »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849								Bologna	30		
5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1420	1418	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.								Milano	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	1405	» »	» »	» »	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia e f. g.	30		
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								Vienna	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	46 »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30		
Obb. 5 % SS.FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	371 »	369 »	» »	» »	» »	370 c.	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90		
Impr. com 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 75	21 65
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 56 95, 57; 56 95 contanti; 41 25 prezzi piccoli 3 %.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

QUADRO DELLE VENDITE SALI E TABACCHI PER QUANTITÀ E VALORE COL RAPPORTO DELLA CONSUMAZIONE NEL 1865 IN CONFRONTO DEL 1864.

VENDITE SALI

REGIONI e RIPARTI	DIREZIONI	POPOLAZIONE	1864 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1864 Prodotto (Lire, Centesimi)	1864 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1864 Quoto per testa (Lire, Centesimi)	1865 Quantità Raffinato (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quantità Macinato (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quantità Comune (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quantità A prezzo di favore (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quantità Totale (Quintali, Chilogrammi)	1865 Prodotto (Lire, Centesimi)	1865 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Quoto per testa (Lire, Centesimi)
Antiche provincie	Cagliari	588,064	»	48,213 51	»	»	»	»	»	»	»	(a) 45,604 01	»	»
	Genova	625,742	52,964 06	1,799,119 41	8 464	2 875	134 32	2,144 57	42,612 50	667 95	45,559 34	2,025,452 87	7 280	3 236
	Novara	1,297,856	94,700 22	3,138,644 53	7 296	2 418	37 70	1,432 82	78,363 »	2,377 19	82,210 71	3,545,539 39	6 334	2 731
	Oneglia	175,345	10,874 26	365,517 18	6 202	2 084	7 05	127 62	9,732 50	20 07	9,887 24	438,324 37	5 639	2 500
	Torino	1,539,271	127,304 99	4,133,826 71	8 971	2 685	33 33	1,852 24	101,278 27	11,911 »	115,074 84	4,660,200 72	7 475	3 027
		4,226,248	285,843 53	9,485,621 34	6 763	2 244	212 40	5,557 25	231,986 27	14,976 21	252,732 13	10,715,121 36	5 980	2 535
Lombardia	Brescia	826,024	64,678 84	2,096,884 60	7 830	2 538	88 08	789 10	52,960 »	3,988 36	57,825 94	2,414,138 27	7 »	3 922
	Como	511,552	39,732 74	1,303,330 98	7 767	2 547	29 82	364 20	29,881 »	2,080 58	32,355 60	1,363,202 89	6 324	2 664
	Milano	1,694,398	131,052 »	4,343,042 57	7 734	2 563	158 28	2,204 19	104,318 50	3,554 78	110,235 75	4,745,691 79	6 505	2 800
		3,031,974	235,463 58	7,743,258 15	7 766	2 553	276 18	3,357 89	187,159 50	9,623 72	200,417 29	8,523,032 95	6 610	2 811
Emilia	Bologna	1,040,591	68,829 64	2,301,734 93	6 614	2 211	104 67	344 14	59,850 87	1,224 42	61,524 10	2,687,038 07	5 912	2 582
	Modena	490,645	39,634 90	1,317,674 65	8 078	2 685	72 51	1,338 57	31,785 67	1,483 99	34,680 74	1,485,475 65	7 068	3 027
	Parma	474,598	40,053 21	1,342,762 69	8 439	2 829	49 53	6,950 70	27,662 65	469 17	35,132 05	1,560,856 32	7 402	3 288
		2,005,834	148,517 75	4,962,172 27	7 404	2 473	226 71	8,633 41	119,299 19	3,177 58	131,336 89	5,733,370 04	6 547	2 858
Marche ed Umbria	Ancona	1,396,092	88,197 58	3,007,132 13	6 317	2 153	76 30	6,369 09	64,199 82	2,270 14	72,915 35	3,221,272 58	5 222	1 307
Toscana	Firenze	915,773	53,255 42	2,059,677 35	5 815	2 249	123 »	44,385 »	2,333 »	945 39	47,786 39	2,330,861 79	5 218	5 545
	Livorno	727,149	41,893 19	1,490,943 96	5 761	2 050	22 18	19,411 79	16,035 54	2,574 18	38,043 69	1,711,300 80	5 231	2 353
	Orbetello	294,561	14,738 24	568,303 99	5 003	1 929	2 49	11,975 19	1,420 96	139 18	13,537 82	664,017 71	4 595	2 254
		1,937,483	109,886 85	4,118,925 30	5671	2 125	147 67	75,771 98	19,789 50	3,658 75	99,367 90	4,706,210 36	5 128	2 429
Napoletane	Bari	554,407	34,761 »	1,176,883 73	6 269	2 122	87 06	7 95	35,033 47	124 50	35,252 98	1,559,534 87	6 358	2 813
	Chieti	866,828	62,018 17	2,038,916 58	7 154	2 352	26 95	91 10	54,128 54	3,592 26	57,838 85	2,424,183 25	6 672	2 796
	Cosenza	924,881	49,876 83	1,685,120 15	5 392	1 821	1 75	» »	46,626 93	210 21	46,838 89	2,061,144 33	5 064	2 228
	Foggia	658,892	46,167 16	1,568,438 21	7 006	2 380	32 44	1,001 10	42,220 50	147 85	43,401 89	1,914,498 46	6 587	2 905
	Lecce	447,982	24,744 01	835,609 68	5 523	1 865	55 38	3 »	25,188 50	7 45	25,254 33	1,105,689 43	5 637	2 468
	Napoli	1,741,953	115,330 57	3,951,981 85	6 620	2 268	295 20	10,049 78	93,664 »	370 28	105,279 26	4,693,817 44	6 043	2 693
	Reggio	708,705	35,780 61	1,205,935 57	5 048	1 701	7 93	70 48	38,588 75	40 64	38,707 80	1,704,326 96	5 461	2 404
	Salerno	883,877	44,972 79	1,597,757 60	5 314	1 807	43 12	292 02	47,513 »	177 58	48,025 72	2,115,041 61	5 433	2 392
		6,787,520	415,651 14	14,060,643 37	6 123	2 071	549 83	12,415 43	382,963 69	4,670 77	400,599 72	17,578,186 35	5 900	2 589

VENDITE TABACCHI

REGIONI e RIPARTI	DIREZIONI	1864 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1864 Prodotto (Lire, Centesimi)	1864 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1864 Quoto per testa (Lire, Centesimi)	1865 Farine (Quintali, Chilogrammi)	1865 Farine Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Trinciati (Quintali, Chilogrammi)	1865 Trinciati Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Sigari (Quintali, Chilogrammi)	1865 Sigari Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Totale (Quintali, Chilogrammi)	1865 Prodotto (Lire, Centesimi)	1865 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Quoto per testa (Lire, Centesimi)
Antiche provincie	Cagliari	2,928 35	1,858,434 »	» 497	3 160	1,163 03	» 197	669 54	» 113	822 76	» 139	2,655 33	2,099,457 70	» 451	3 570
	Genova	6,771 34	4,328,368 10	1 080	6 917	992 41	» 158	2,968 62	» 474	2,062 08	» 329	6,023 11	4,457,833 90	» 962	7 579
	Novara	8,809 64	5,019,859 80	» 678	3 867	2,181 59	» 168	3,828 45	» 291	1,803 64	» 138	7,813 68	4,809,407 16	» 602	3 705
	Oneglia	1,868 29	1,014,926 90	1 065	5 789	499 66	» 256	909 82	» 518	320 58	» 182	1,680 01	1,050,675 60	» 958	5 593
	Torino	13,027 59	8,499,540 15	» 846	5 521	3,117 33	» 202	4,379 14	» 284	3,343 54	» 217	10,840 01	7,747,829 67	» 704	5 033
		33,395 19	20,721,128 95	» 790	4 902	7,901 02	» 187	12,755 57	» 301	8,352 60	» 197	29,012 19	20,165,204 03	» 686	4 771
Lombardia	Brescia	5,434 52	3,145,323 96	» 657	3 807	1,372 46	» 166	2,789 39	» 337	885 »	» 107	5,016 85	3,165,108 13	» 610	3 831
	Como	1,213 36	860,150 25	» 237	1 681	428 76	» 083	273 66	» 053	292 32	» 057	994 74	810,659 45	» 194	1 584
	Milano	10,971 83	7,371,617 70	» 647	4 350	2,288 94	» 135	5,289 46	» 312	2,546 13	» 150	10,124 53	7,249,048 45	» 597	4 278
		17,619 71	11,377,091 91	» 581	3 752	4,090 16	» 134	8,352 51	» 275	3,723 45	» 122	16,166 12	11,224,816 03	» 533	3 702
Emilia	Bologna	11,031 72	5,608,114 90	1 060	5 389	2,954 15	» 283	5,079 80	» 488	1,702 62	» 163	9,736 57	5,727,173 23	» 935	« 503
	Modena	4,265 74	2,081,361 75	» 869	4 242	1,363 70	» 277	1,952 48	» 397	476 24	» 097	3,792 42	2,021,205 60	» 772	4 119
	Parma	3,904 14	2,216,322 79	» 822	4 669	1,015 17	» 213	1,746 46	» 367	800 21	» 168	3,561 14	2,287,552 46	» 750	4 819
		19,201 60	9,905,799 44	» 957	4 938	5,333 02	» 265	8,778 74	» 437	2,979 07	» 148	17,090 83	10,035,931 29	» 852	5 003
Marche ed Umbria	Ancona	5,751 04	4,077,944 37	» 411	2 920	1,928 89	» 138	849 86	» 060	1,996 64	» 143	4,775 39	4,097,915 45	» 342	2 935
Toscana	Firenze	7,659 13	5,222,588 90	» 837	5 702	1,334 24	» 145	3,065 11	» 334	2,279 06	» 248	6,678 41	5,293,252 15	» 729	5 780
	Livorno	6,570 91	4,142,021 33	» 903	5 696	1,725 80	» 237	2,701 77	» 371	1,492 30	» 205	5,919 92	4,204,027 67	» 814	5 781
	Orbetello	1,739 81	1,132,791 »	» 590	3 845	308 24	» 104	808 78	» 274	405 85	» 137	1,522 87	1,090,174 »	» 516	3 701
		15,969 85	10,497,401 23	» 824	5 418	3,368 28	» 173	6,575 60	» 339	4,177 26	» 215	14,121 20	10,587,453 82	» 728	5 464
Napoletane	Bari	2,068 43	1,623,368 62	» 373	2 928	335 37	» 060	905 35	» 163	995 76	» 179	2,236 48	1,928,331 43	» 403	3 478
	Chieti	2,881 46	1,590,499 27	» 332	1 834	332 23	» 038	1,921 44	» 221	433 07	» 049	2,686 74	1,582,167 22	» 309	1 825
	Cosenza	2,370 39	1,382,514 32	» 256	1 494	244 25	» 026	1,699 65	» 183	407 70	» 044	2,351 60	1,448,815 99	» 254	1 566
	Foggia	2,347 41	1,443,762 52	» 356	2 191	164 67	» 024	1,644 »	» 249	435 89	» 066	2,244 56	1,401,929 26	» 340	2 127
	Lecce	1,735 93	1,229,421 20	» 387	2 744	232 67	» 051	976 »	» 217	518 85	» 115	1,727 52	1,287,265 58	» 385	2 873
	Napoli	14,237 23	9,171,970 52	» 817	5 265	1,389 64	» 079	6,780 53	» 389	4,648 57	» 266	12,818 74	9,927,457 60	» 735	5 698
	Reggio	2,554 13	1,487,652 82	» 360	2 099	312 81	» 044	1,952 36	» 275	415 35	» 058	2,680 52	1,629,656 24	» 376	2 299
	Salerno	2,685 80	1,625,514 62	» 303	1 839	178 62	» 020	1,964 76	» 222	666 08	» 075	2,809 46	1,846,070 42	» 317	2 088
		30,880 78	19,554,703 89	» 454	2 880	3,190 26	» 047	17,844 09	» 262	8,521 27	» 125	29,555 62	21,051,693 74	» 435	3 101

OSSERVAZIONI
sulla vendita dei Sali e Tabacchi.

Gli aumenti sanciti sullo scorcio del 1864 nei prezzi di vendita dei sali e dei tabacchi diedero, nel 1865, confrontato coll'anno precedente, i seguenti risultati:

SALI.

Minor vendita, quintali 126,191 15;
Maggior prodotto, lire 7,099,441 08;
e quindi nel quoto per testa, meno sulla quantità chilogrammi 0,671; più sul prodotto lire 0 38.
A questa differenza di quoto contribuirono:

	meno	più
Lombardia	chil. 1,156	L. 0,258
Marche ed Umbria	» 1,095	» 0,154
Emilia	» 0,857	» 0,385
Antiche provincie	» 0,783	» 0,291
Toscana	» 0,543	» 0,304
Napoletano	» 0,223	» 0,518

Il 1865, confrontato col 1862, offre l'aumento nel consumo di quintali 10,037 43, nel prodotto di lire 15,539,019 85.

Tabacchi.

Minor vendita quintali 12,096 82;
Maggior prodotto lire 1,028,944 57;
onde nel quoto per testa, meno sulla quantità chilogrammi 0,061, più sul prodotto lire 0,05.
Rispetto al tabacco è però a ricordare come in previsione dell'aumento di tariffa nell'ultimo bimestre del 1864 venissero fatti dai consumatori forti approvvigionamenti per l'anno 1865.
Le differenze nel quoto per testa sono il portato delle seguenti oscillazioni parziali:

	meno	più
Lombardia	chil. 0,048	L. 0 05
Marche ed Umbria	» 0,069	» 0 01
Emilia	» 0,105	» 0 06
Antiche provincie	» 0,101	» 0 13
Toscana	» 0,096	» 0 05
Napoletano	» 0,019	» 0 22

In confronto del 1862 il 1865 presenta l'aumento di quintali 11,231 13 nella vendita, e di lire 13,504,100 77 nell'introito.

Il consumo medio individuale in Italia, paragonato con quello della Francia, risulta minore di grammi 67 nei tabacchi in polvere, e di grammi 203 nei trinciati, superiore di grammi 68 nei sigari.

Complessivamente il quoto per testa dell'Italia è inferiore a quello della Francia nel consumo di grammi 202, nell'introito di lire 1 98.

RIASSUNTO.

(a) Il prodotto di lire 45,604 01 deriva dal diritto di cent. 10 che si riscuote sopra ogni quintale di sale che si esporta dalla Sardegna.

(b) Nella popolazione sulla quale è stato computato il quoto per testa non è compresa la Sardegna e la Sicilia pel sale, e la Sicilia pei tabacchi, dalla cui privativa questa isola va pure esente.

Avvertenza. — Nel rendiconto definitivo fu fatta qualche rettificazione dalle Direzioni compartimentali. Di qui la differenza in più nel quoto per testa che in questo quadro parziale si riscontra a fronte di quello generale già pubblicato.

La differenza in meno sul quoto pei tabacchi deriva da ciò che nel quadro generale si compresero i prodotti diversi dei tabacchi, come canoni delle rivendite appaltate, proventi delle contravvenzioni e proventi eventuali, mentre nel quadro presente non si dovea computare che la sola vendita.

VENDITA SALI

POPOLAZIONE	QUALITÀ DEI SALI	1864 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1864 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	Differenze sul quantitativo più (Quintali, Chilogrammi)	Differenze sul quantitativo meno (Quintali, Chilogrammi)	Differenze sul Quoto per testa più (Chilogrammi, Grammi)	Differenze sul Quoto per testa meno (Chilogrammi, Grammi)
(b) 18,797,087	Raffinato	1,789 53	» 009	1,489 09	» 008	» »	300 44	» »	» 001
	Macinato	116,365 33	» 619	112,105 05	» 596	» »	4,260 28	» »	» 023
	Comune	1,141,850 82	6 075	1,005,397 97	5 349	» »	136,452 85	» »	» 726
	A prezzo di favore	23,554 75	» 125	38,377 17	» 204	14,822 42	» »	» 079	» »
		1,283,560 43	6 828	1,157,369 28	6 157	14,822 42	141,013 57	» 079	» 750

Confronto fra l'Italia e la Francia sulla vendita dei Tabacchi.

ITALIA POPOLAZIONE	QUALITÀ DEI TABACCHI	1864 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1864 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	1865 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	1865 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	Differenze sul quantitativo (Quintali, Chilogrammi)	Differenze sul Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)	FRANCIA POPOLAZIONE	Francia 1865 Quantità (Quintali, Chilogrammi)	Francia 1865 Quoto per testa (Chilogrammi, Grammi)
(b) 19,385,151	Farine	30,076 48	» 155	25,814 63	» 133	4,261 85	» 022	39,700,000	79,485 »	» 200
	Trinciati	45,524 10	» 234	55,156 43	» 284	9,632 33	» 050		193,419 »	» 487
	Sigari	47,217 59	» 243	29,750 29	» 154	17,467 30	» 089		34,274 »	» 086
		122,818 17	» 632	110,721 35	» 571	120,96 82	» 061		307,178 »	» 773

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
CAPPELLARI.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
N. TRUCCO.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

Strade ferrate Romane

(SEZIONE NORD)

Mercoledì 15 Agosto 1866

AVRÀ LUOGO

UN TRENO STRAORDINARIO

DI ANDATA E RITORNO

DA FIRENZE E VIAREGGIO ALLA SPEZIA

Parte da Firenze a ore 7 — ant.	Parte dalla Spezia a ore 7 50 p.
Arriva a Viareggio » 9 20 »	Arriva a Viareggio » 9 10 »
Parte da Viareggio » 9 25 »	Parte da Viareggio » 9 15 »
Arriva alla Spezia » 10 45 »	Arriva a Firenze » 11 35 »

Prezzo dei biglietti per l'andata e ritorno:

	1ª *classe*	2ª *classe*	3ª *classe*
DA FIRENZE . . . . L.	15	12	8
DA VIAREGGIO . . . . »	8	5	3

Avvertenze.

1° A questo Treno la Società non garantisce maggior numero dei posti seguenti:

	1ª *classe*	2ª *classe*	3ª *classe*
Da Firenze . . . . N°	25	100	450
Da Viareggio . . . . »	20	50	200

2° I ragazzi pagheranno l'intiero biglietto.

3° Non si ammettono bagagli.

4° Si rammenta al pubblico che i biglietti venendo venduti soltanto alle stazioni suindicate ed all'Agenzia di Città in Firenze, la Società non corrisponde delle frodi cui potessero andar soggetti coloro che comprassero i biglietti che in simili circostanze vengono venduti per le vie da persone estranee al servizio.

5° A Firenze i suddetti biglietti si troveranno vendibili all'Agenzia di Città in piazza della Signoria dalle ore 4 alle 10 pom del martedì 14 agosto, ed alla Stazione Centrale dalle ore 6 antim. del mercoledì 15 fino a 5 minuti prima della partenza dello straordinario suddetto. A Viareggio nel modo consueto incominciando la vendita un'ora prima della partenza.

6° I signori viaggiatori potranno approfittare della gita di piacere che nel suddetto giorno verrà eseguita intorno al GOLFO e sue adiacenze dal battello a vapore *Espresso*, mediante il pagamento di L. 2, all'impresa Peirano e Compagni residente alla Spezia.

La gita verrà effettuata dalle ore 1 pom. alle 4 pom. circa.

Firenze, 11 agosto 1866.

Il Capo del Movimento
S. Dumini.

2078

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 merid. di venerdì 31 agosto corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso la R. prefettura di Reggio (Calabria Ulteriore 1ª) avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un nuovo ponte in legname sul fiume Petrace nel tratto della strada nazionale delle Calabrie scorrente dal Mesima alla Croce del Trodio in provincia di Calabria Ulteriore 1ª . . . . . . L. 130,000 »

Cioè: Opere a misura . . . . » 110,525 57

Somma a disposizione dell'Amministrazione per spese impreviste e di sorveglianza. . . . . . . » 19,474 43 » 19,474 43

Somma soggetta al ribasso d'asta. . . L. 110,525 57

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità d'offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa restà vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 13 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, e Reggio.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro un anno successivo.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 8,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà otto mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 8,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire sedicimila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico valutate al corso legale di Borsa e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni dieci successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Reggio, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 5 agosto 1866.

Per detta Direzione Generale
A. Verardi, *capo-sezione.*

2111

(Terza pubblicazione.)

EDITTO.

Si notifica che sopra istanza di Alessandro Natali al confronto di Paolo Botton di Agugliaro esecutato, e per notizia ai creditori inscritti sopra i fondi in Saccolongo e Veggiano si terrà in quanto occorra triplice esperimento d'asta nei giorni 22 settembre, 17 e 31 ottobre prossimi venturi al Consesso n° 21, dalle ore 10 mattina alle 2 pomeridiane, per vendita dei beni sottodescritti:

Descrizione dei beni da subastarsi in tre corpi separati.

I.

Corpo di terra con parte di casa alli mappali numeri 437, 1244, nel comune di Saccolongo, di pertiche censuarie 50 26, pari a campi 13 010, colla rendita di lire 248 89, stimato fiorini 2,240.

II.

Corpo di terra senza fabbrica, in Veggiano, al mappale n° 82, per pertiche 6 55, pari a campi 1 2 165, colla rendita di lire 48 27, stimato fiorini 382.

III.

Corpo di terra con fabbrica alli mappali numeri 33 34 in Veggiano della superficie di pertiche 10 71 pari a campi 2 3 019, colla rendita di lire 69 15, stimato fiorini 712, alle seguenti

Condizioni:

1° Nel primo e secondo esperimento non seguirà la delibera all'asta a prezzo inferiore della stima in fiorini 2,240: — pel lotto I, di fiorini 382: — pel lotto II, di fiorini 712: — pel lotto III, e nel terzo esperimento poi a qualunque prezzo, semprechè valga a dar pagamento alli creditori inscritti.

2° Non sarà ammesso ad offrire all'asta se non chi abbia fatto il deposito del decimo dell'importo di stima relativamente al lotto cui fosse per aspirare, ma l'esecutante aspirando, o taluno dei creditori inscritti saranno accettati anco senza previo deposito.

3° Il rimanente prezzo dovrà rimanere nelle mani del deliberatario o deliberatari, li quali dal giorno della delibera dovranno corrispondere l'interesse del 5 per 0\0 da depositarsi di semestre in semestre nei giudiziali depositi del tribunale di Padova, dovendo poi effettuare il deposito del capitale passata in giudicato la graduatoria, e così il capitale che gl'interessi in fiorini effettivi d'argento, esclusa ogni altra moneta e la carta monetata ed ogni surrogato, malgrado qualsiasi legge che disponesse altrimenti.

4° Il deliberatario dovrà sottostare alle spese e tasse di procedura dal pignoramento in poi, da pagarsi al procuratore dell'istante entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli verrà diffalcato sul prezzo. — Che se trattandosi di tre lotti fossero più li deliberatari, l'importo della specifica dovrà essere pagato con proporzione del prezzo di delibera.

5° Se sussistessero debiti d'imposte erariali od altre, dovrà il deliberatario o deliberatari rispetto al lotto acquistato, verificarne il pagamento entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli sarà calcolato e diffalcato sul prezzo.

6° Mancando il deliberatario ad una qualunque delle condizioni d'asta, o seguirà a di lui rischio e pericolo e peso nuov'asta, ed il deposito del decimo rimarrà in conto cauzione, o sarà costretto alla esecuzione dell'asta.

7° Rimanendo deliberatario l'esecutante, o taluno dei creditori inscritti, passata in giudicato la graduatoria, non saranno tenuti a depositare che l'importo spettante ai creditori collocati innanzi ad essi.

8° Sarà libero ad ogni aspirante la ispezione degli atti esecutivi, onde a tutta di lui cura possa essere valutata la cauzione del divisato acquisto, senza alcuna responsabilità della parte subastante sotto qualsiasi aspetto e rapporto.

9° Il deliberatario non potrà verificare la voltura in sua ditta nei libri censuari quando non abbia ottenuto il decreto di aggiudicazione, e questo non gli sarà rilasciato se non allora che passata in giudicato la classificatoria, documenti l'adempimento di ogni suo obbligo.

Si pubblichi e si affigga come di metodo, e s'inserisca per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il consigliere d'appello dirigente
CUGERI.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 10 luglio 1866.

2079 Carnio, d.

2094 **VENDITA VOLONTARIA**

La mattina del 21 agosto 1866 a ore 9 nello studio del notaro Leopoldo Conti, posto in S. Miniato in via Faognana di sopra al n° 206, avrà luogo la vendita volontaria per mezzo dell'asta pubblica delli immobili che appresso, di proprietà dei nobili signori Ferruccio di Desiderio Mannini possidente domiciliato in Firenze, Adolfo, Giulio, Guido, e Roberto del fu avvocato Cosimo Mannini possidenti domiciliati in S. Miniato tutti minori d'età, ed Elisabetta del fu Vincenzo Mannini possidente domiciliata alla Catena in comunità di S. Miniato medesimo, in esecuzione del decreto profferito dal regio tribunale civile di S. Miniato li 2 maggio 1866, con i patti e condizioni trascritte nel bando, e che saranno ostensibili nello studio del notaro delegato alla vendita, ed in tre separati lotti sui relativi prezzi resultanti dalla perizia giudiciale del signor ingegnere Carlo Taddei de'30 maggio 1866 depositata presso il notaro stesso cioè:

Lotto primo. Una casa posta in S. Miniato al n° 223 di via Faognana di sotto, di stanze 28, circondata da un orto vasto recinto da muro, cui è unita altra casetta di 3 stanze, per il prezzo di lire 5580.

Lotto secondo. Una casa padronale posta sulla via Regia Fiorentina, in luogo chiamato la Catena presso Cigoli comunità di S. Miniato, di 54 stanze, con una grandiosa cantina, una bella coppaia, ed una scuderia con rimessa, ed alla quale sono annessi altro piccolo fabbricato di 3 stanze per stalla e fenile; un grande piazzale fronteggiato da due campi, un giardino di fianco al casamento, con due stanze sormontate da terrazza per l'uso degli agrumi, e delle legna da ardere, un altro giardino circondato pure da muro, di fronte al casamento medesimo; il tutto per il prezzo di lire 12,129.

Lotto terzo. Un podere denominato S. Gonda, nel popolo di Cigoli, comunità di S. Miniato, composto di casa colonica, con logge, capanna, ed altri comodi annessi, e di due appezzamenti di terreno lavorativo, vitiato, e in parte olivato, dell'estensione di ettari 12, ari 77 e centiari 90 corrispondenti a stiora samminiatesi 190, pertiche 60, e braccia 14 per il prezzo di lire 22,512.

LEOPOLDO CONTI, not. delegato.

2098 **EDITTO.**

Si rende noto alla sig. Laura Mingoni maritata Rigo, domiciliata in Verona, che Luigia Nalin vedova di Angelo Giordani possidente di qui produceva coll'avv. Ferro la petizione 23 luglio p. p. n° 7364, in punto.

Essere tenuti li rei convenuti di pagare entro giorni 14 all'attrice Luigia Nalin vedova Giordani austr. L. 4000 (quattromila) in oro od argento al corso di questa piazza pari a fiorini 1333, 33 quale prima rata scaduta nel giugno p. p. giusta la diffida sub. *B* in acconto del capitale delle aust. L. 12000 di cui il chirografo 1° gennaio 1856, sub. *A* oltre gl'interessi del 5 per 100 dal 1° luglio p. p. in avanti, rifuse le spese e che stante l'interruzione delle comunicazioni esistenti colla detta città di Verona non potendo seguire l'intimazione della petizione stessa le venne costituito in curatore l'avvocato di qui sig. Ceoldo che la rappresenterà fino a che destinerà od indicherà al giudizio un procuratore e che per la presentazione della risposta vennero assegnati giorni 45 sotto le avvertenze di legge.

Si pubblichi per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il consigliere d'appello dirigente
CUGERI

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 31 luglio 1866.

CARNIO, D.

2107 **EDITTO**

D'ordine dell'ill.mo signor Massimo Freccia giudice delegato al fallimento della ditta Giuseppe Marcheselli e compagni sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo di detto fallimento a presentarsi in persona, o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 24 agosto corrente a ore 12, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città, ff. di tribunale di commercio, per deliberare sulla formazione del concordato che sarà per proporre il fallito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 8 agosto 1866.

G. MANETTI.

CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PISTOIA

Terza denunzia di un libretto smarrito, segnato di n° 4012, sotto il nome di Alfonso Giusti per la somma di lire quindici.

Quando non si presenti alcuno a vantar diritti sul libretto medesimo, sarà dalla Cassa suddetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Pistoia, li 27 luglio 1866. 2108

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

Il Regio tribunale civile in Cremona con decreto in data 28 luglio prossimo passato, a seguito di istanza prodotta dal signor avvocato Monteverdi procuratore dei consorti Camozzi, tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza di Camozzi Giuseppe fu Gaetano, fratello dei suddetti, e sentito il Pubblico Ministero, ordinava al pretore del mandamento di Casalbuttano di assumere informazioni sull'epoca, circostanza, durata e cause dell'assenza del prenominato Camozzi Giuseppe, già domiciliato nel comune di Casalsigone.

Si pubblichi il presente nel foglio provinciale *Il Corriere Cremonese* e nella *Gazzetta Ufficiale* per due volte nell'intervallo di un mese, in conformità dell'articolo 23 del Codice civile.

Dalla cancelleria del Regio tribunale civile in Cremona, il 4 agosto 1866.

2109 L. MINELLI, vice-canc.

ISTITUTO CATTOLICO

LEVRAT & GIRARD A ROMONT

Cantone di Friburgo in Isvizzera

INSEGNAMENTO LAICO

Francese, tedesco, inglese ed italiano. Studi commerciali completi. Tutti gli strumenti di musica. Arti e scienze. — Buona pensione, aria salubre, cure paterne. Si ricevono gli allievi in ogni stagione. I corsi sono facoltativi. Indirizzarsi alla Direzione per i prospetti. 1921

2104 **AVVISO**

Il signor dottore Ettore Nucci legale e possidente, domiciliato in Arezzo, con atto di questo giorno ha fatto istanza per la nomina di un perito il quale stimi due case, delle quali una ad uso di villa, e l'altra colonica, ed un podere, posti i detti beni in comunità di Arezzo, in cura di Tregozzano, vocabolo l'Olmo, spettanti alla signora Virginia del signor Carlo Prezzolini minorenne, investiti con precetto del 17 febbraio 1866; e ciò all'effetto di procurarne la vendita ai termini di legge.

Arezzo, li 8 agosto 1866.

Dott. E. NUCCI.

2105 **DIFFIDAMENTO**

Agostino del fu Giovanni Ceccarelli, della cura del Pian degli Ontani, comunità di Cutigliano, rende pubblicamente noto che non riconoscerà nè pagherà alcun debito che fosse per contrarre Emilio del fu Clemente Ceccarelli suo nepote e sottoposto alla di lui potestà.

2106 **EDITTO**

D'ordine dell'ill.mo signor Vincenzo Pallavicini giudice delegato al fallimento di Annibale Francolini, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 22 agosto corrente a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 10 agosto 1866.

G. MANETTI.

COMMISSARIATO LOCALE

DELLA R. MARINA NEL GOLFO DELLA SPEZIA

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 22 agosto 1866, alle ore 12 meridiane, si procederà alla Spezia nella sala degli incanti sita nel palazzo Odessa, nell'ufficio del commissariato locale, avanti al commissario capo a ciò delegato dal Ministero della marina, all'appalto dell'impresa per la fornitura di metri cubi 50,000 pozzolana fina di Roma per i lavori del R. arsenale marittimo alla Spezia, ascendente al complessivo importo di L. 1,100,000 (un milione centomila.)

Gli aspiranti all'impresa devono giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persone conosciute dell'arte, il quale sia di data non anteriore di mesi sei e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento di altri contratti di appalto di opere pubbliche e private.

I calcoli e le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il commissariato locale, sito come sopra palazzo Odessa, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 110,000 in contanti, o in titoli del Debito pubblico dello Stato. Ed allorchè l'impresa sarà definitivamente deliberata, una tale somma depositata dal deliberatario si verserà nella cassa depositi e prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento; gli altri depositi terminato l'incanto saranno restituiti ai licitanti.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal prescritto deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Si anticiperanno per le spese dell'atto L. 600.

Spezia, 7 agosto 1866.

Il sotto commissario ai contratti
Bonaventura.

2112

REGIA PREFETTURA DI LUCCA.

Il Consiglio provinciale di Lucca è convocato straordinariamente nel giorno di sabato 18 corrente alle ore 10 ant. nella consueta sala dell'ex palazzo Reale.

Il prefetto
Tegas.

2110

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

A tutto il giorno 21 luglio 1866.

Attivo.

Numerario in Cassa nelle Sedi . . . . L.	27,697,976	66
Id. id. nelle Succursali »	8,263,326	54
Esercizio delle zecche dello Stato . . . »	20,737,798	28
Portafoglio nelle Sedi . . . . »	123,623,735	57
Anticipazioni id. . . . . »	23,052,714	67
Portafoglio nelle Succursali . . . . . . »	35,526,502	64
Anticipazioni id. . . . . »	10,746,797	47
Effetti all'incasso in conto corrente . »	251,495	68
Servizio del Debito Pubblico . . . . . . »	1,864,998	66
Immobili . . . . »	5,601,294	07
Fondi pubblici . . . . »	12,960,760	»
Azionisti, saldo Azioni . . . . »	21,855,850	»
Spese diverse . . . . »	1,229,056	23
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova . . . . »	522,222	22
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856) . . . . »	280,414	76
Stabilimenti di circolazione (R. Decreto 1 maggio 1866) . . . . . »	6,478,500	»
Mutuo 250 milioni (R. Decreto 1 maggio 1866) . . . . »	206,799,182	13
Azioni Banca da emettere . . . . »	27,500,000	»
Diversi . . . . »	3,079,588	31
L.	538,072,213	89

Passivo.

Capitale . . . . L.	100,000,000	»
Biglietti in circolazione . . . . »	357,950,812	80
Fondo di riserva . . . . »	12,375,000	»
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. . . / non disponibile.) »	»	
Prestito 425 milioni . . . . »	1,420,439	52
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi »	13,461,867	55
Id. id. nelle Suc. »	1,159,807	32
Id. (non disponibile) . . . . . . »	10,108,084	27
Servizio del Debito Pubblico . . . . . . »	»	
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti) »	3,851,535	24
Dividendi a pagarsi . . . . »	32,972	»
Risconto del semestre precedente »	1,004,110	90
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi . . . . »	285,327	50
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali . . . . »	157,952	90
Benefizi del semestre in corso nelle comuni . . . . »	2,755	49
Marche da bollo in emissione . . . . . . »	30,000,000	»
Diversi (non disponibile) . . . . »	»	
Mandati a pagarsi . . . . »	2,829,047	75
Profitti e perdite al 30 giugno 1866 . . »	3,432,500	65
L.	538,072,213	89

Per autenticazione
Il direttore generale Bombrini.

2113

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale.*

FIRENZE, — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.